

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo: il "Codice"), entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con il presente decreto si intendono apportare ulteriori modifiche al Codice, proseguendo l'opera di revisione dello stesso avviata con il primo decreto legislativo correttivo (26 gennaio 2007, n. 6), proseguita sistematicamente con il secondo decreto legislativo correttivo (31 luglio 2007, n. 113) che ha interessato l'intero settore dei contratti pubblici, perseguendo l'obiettivo di una definizione normativa della materia più organica e condivisa.

Tale processo di "revisione progressiva" della complessa disciplina adottata nel 2006 è realizzato con una formula che consente di distinguere singoli "moduli", corrispondenti ad autonome fasi del complessivo processo di riordino nell'arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla legge delega (e cioè i due anni dalla data di entrata in vigore del codice) per offrire più incisive e mirate possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti istituzionali di settore, oltre che per non eludere quella pienezza (ancora una volta effettiva, e non meramente formale) di riscontro tra contenuti dei provvedimenti proposti (prima) ed adottati (poi) dal governo con la specifica tecnica del decreto legislativo correttivo, e attività consultiva espressamente richiesta al Parlamento, al Consiglio di Stato, alla Conferenza rappresentativa delle istanze di regioni ed enti locali.

Pur intendendo affidare il complessivo processo di riordino ad autonome fasi di revisione del Codice, pertanto, all'interno del biennio dalla sua entrata in vigore, come detto, l'intero processo correttivo è saldato da intime connessioni sostanziali e funzionali, che valgono ad indicare gli obiettivi fondamentali del citato percorso.

Innanzitutto, il significato diffuso degli adeguamenti predisposti va letto nel prioritario ossequio di più profonda conformazione dell'ordinamento ad esigenze di matrice anche comunitaria, ma comunque – indipendentemente da tale origine, cioè - assunte come pilastri fondamentali ed insostituibili del nuovo regime, in una accezione attenta ai profili sostanziali e funzionali, più che meramente formalistici. Ci si intende riferire, in particolare, alle basilari esigenze di apertura del mercato e promozione effettiva e totalizzante di condizioni sostanziali e immediatamente tangibili di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici.

Ma analoghe considerazioni valgono per tutto quanto in grado di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti e di ogni altro attore a qualunque titolo istituzionalmente coinvolto nelle complesse dinamiche che interessano il settore.

In ultimo, una ulteriore esigenza particolarmente avvertita è quella di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato. Un eccesso di regolazione inutile e non funzionale al conseguimento di tali obiettivi, infatti, si traduce nella negazione di quelle stesse priorità, contraddicendone i contenuti e le finalità. Al contrario, in molti casi occorre una attenta disciplina in grado di evitare che la discrezionalità richiesta per assicurare la dovuta flessibilità resti fedelmente ancorata a canoni di legittimità e trasparenza, per la tutela delle esigenze di pubblico interesse sottese, nonché di corretta competizione concorrenziale tra gli operatori. Si impone, pertanto, una attenta disamina caso per caso, al fine di colmare eventuali lacune di disciplina, ovvero – al contrario – per adeguare quella esistente alle indicate priorità.

Si dà atto in dettaglio di seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 1

1. lettera a). La norma è tesa a garantire, con copertura primaria, l'effettività della corrispondente previsione contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice (articolo 8 – Casellario informatico), approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed in via di prossima pubblicazione. Il casellario informatico, costituito presso l'Autorità di vigilanza per i lavori, servizi e forniture, a differenza del previgente regime regolamentare (articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000), è stato esteso anche a servizi e forniture, come auspicato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 17 settembre 2007 (pag. 26).

1. lettera b-c). La proposta è tesa a consentire la realizzazione dell'opera pubblica, del servizio e della fornitura anche in caso di ritardata stipulazione del contratto, in luogo dell'attuale previsione codicistica che dà luogo, in detta ipotesi in favore dell'aggiudicatario, alla richiesta di scioglimento del vincolo o al recesso dal contratto. In tal senso, la "ratio" sottesa è quella dell'efficientamento nell'esecuzione delle opere pubbliche, per dare slancio all'economia del Paese. Dunque, con la norma in esame si realizza il contemperamento dell'interesse della stazione appaltante all'esecuzione dell'opera, anche in caso di ritardo nella stipula del contratto, e l'interesse dell'aggiudicatario all'esecuzione del lavoro, senza essere svincolato dal contratto e con la previsione del diritto al risarcimento del danno per le spese generali per il ritardo intercorrente tra la formulazione dell'offerta e l'esecuzione dell'opera.

1. lettera d). Corollario delle proposte di cui al n. 1. lettere b) e c), la norma delega il regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del codice a dettare i criteri per il riconoscimento dell'importo delle spese generali per il periodo intercorrente tra la data dell'offerta e la consegna dei lavori, in ipotesi di ritardata consegna.

1. lettera e). La proposta è tesa a fornire una cornice normativa di riferimento più chiara in tema di qualificazione nella fattispecie dei contratti misti, di cui all'articolo 14 del codice, in quanto tiene preliminarmente in considerazione che nei servizi e nelle forniture non esiste un sistema di qualificazione analogo a quello previsto per i lavori (ex D.P.R. n. 34/2000) e, conseguentemente, per tutti i settori –lavori, servizi e forniture- in ipotesi di contratti misti si propone il riferimento ai requisiti generali e speciali di cui al codice e al regolamento. Qualora nel contratto misto figurino lavori, ancorché con carattere accessorio, in ossequio alla qualificazione obbligatoria per questo settore, si prevede l'esclusiva esecuzione degli stessi da parte dei soggetti dotati dei prescritti requisiti.

1. lettera f). La proposta, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, amplia il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte delle imprese che debbono conseguire la qualificazione per eseguire lavori. Detta possibilità viene consentita in regime transitorio, sino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese. Scaduto il termine indicato, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 83 del Regolamento di esecuzione ed attuazione che prevede la rilevanza, a tali fini, del quinquennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Ciò consentirebbe di evitare il fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che è fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso della qualificazione. La proposta è, altresì, compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese nazionali a seconda del caso concreto.

1. lettera g). La modifica è stata sollecitata dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 17 settembre 2007 (pag. 16) nell'ambito del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA. Secondo il Consiglio di Stato (pag. 16) *“l'espressione <<revoca>> è impropria, in quanto per revoca si intende un atto di ritiro per motivi di opportunità originari o sopravvenuti, la cui adozione dà diritto ad un indennizzo a carico del revocante (ai sensi della L. n. 241/90). Nel caso di specie, invece, la c.d. <<revoca>> è ancorata a situazioni oggettive o inadempimenti, che non implicano valutazioni di opportunità, ma solo accertamento di fatto. Si tratta, più propriamente, di <<decadenza>> (o <<accertativa>> o <<sanzionatoria>>), che non dà diritto ad indennizzo alcuno. ... In sede di un (futuro) decreto correttivo del codice dovrà provvedersi a sostituire l'espressione <<revoca>> con <<decadenza>> nel codice e, di conseguenza, nel regolamento.”*

1. lettera h). La proposta è tesa a fornire un coordinamento sistematico con la previsione comunitaria di cui all'articolo 52, comma 3, della direttiva 2004/18/CE, secondo cui l'iscrizione in un elenco ufficiale o il certificato rilasciato dagli organismi di attestazione costituisce “una presunzione di idoneità” per i fini ivi prescritti. La proposta, pertanto, consente alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici, oltre al predetto certificato, alcuni ulteriori requisiti tecnici, organizzativi, economici, che garantiscono, con maggior efficacia, l'affidabilità degli stessi per l'esecuzione del contratto pubblico.

1. lettera i). La modifica è volta a fornire un'indicazione più chiara per gli operatori del mercato, specificando che la garanzia di cui trattasi è, per l'appunto, la cauzione provvisoria in quanto a corredo dell'offerta.

1. lettera l). La proposta è volta ad adeguare la normativa nazionale alle norme comunitarie in tema di certificazione del sistema di qualità, in quanto a partire dal 2005 il sistema di qualità è divenuto obbligatorio per le classifiche dalla III alla VIII. Conseguentemente, detta obbligatorietà ha superato la “dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità” quale alternativa alla conformità alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

1. lettera m). Nell'ipotesi di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la proposta è volta ad eliminare la possibilità di offerta a prezzi unitari, rivelatasi incompatibile con il prezzo a corpo; la proposta è volta, conseguentemente, a deflazionare il contenzioso amministrativo sul punto, in quanto le imprese offerenti trovano nei prezzi unitari il grimaldello per contestare le quantità del “forfait”.

1. lettera n). La proposta è tesa a semplificare ed accelerare le procedure di gara, in particolare nella fase delle selezioni delle offerte, eliminando l'obbligo di presentazione delle giustificazioni preventive per tutti gli offerenti e garantendo il contraddittorio ed il giusto procedimento tra stazione appaltante ed offerenti sulla base delle giustificazioni scritte per le sole offerte risultate anomale, previa valutazione della stazione stessa.

1. lettera o). Nell'ipotesi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in caso di presentazione da parte dei concorrenti del progetto definitivo o esecutivo, la proposta è tesa a precisare che il computo metrico, che è un allegato al progetto, va inserito nella busta contenente l'offerta; la “ratio” sottesa è quella di salvaguardare l'imparzialità di giudizio della Commissione giudicatrice che, per il tramite dell'offerta tecnica, può preventivamente conoscere anche quella economica.

1. lettera p) q) r). La proposta ha quale obiettivo primario la semplificazione della complessa procedura attualmente vigente per all'aggiudicazione della concessione che si sviluppa, sostanzialmente, in tre fasi disciplinate agli articoli 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (Indizione della gara): 1) avviso per la presentazione delle proposte; 2) procedura ristretta per la scelta del promotore; 3) procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione tra i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara per la scelta del promotore e il promotore stesso. In luogo delle dette tre fasi, la nuova disciplina prevede un'unica fase così sintetizzabile: la procedura ha inizio con la pubblicazione di un bando da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che pone a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione stessa; la gara è volta all'individuazione di un soggetto promotore che, dopo l'approvazione del progetto preliminare presentato e risultato vincitore, verrà nominato concessionario, a seguito di una procedura negoziata da svolgere con il promotore, volta all'accettazione, da parte del promotore, delle eventuali modifiche del progetto preliminare successivamente intervenute, nonché all'adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di esito negativo di detta procedura negoziata con il promotore, l'amministrazione può procedere alla negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, acquisendo il progetto preliminare del promotore. Qualora risulti aggiudicatario della procedura un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Si prevede, inoltre, una procedura appositamente dedicata al promotore che intenda presentare proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici al di fuori della programmazione triennale, sulla base di un progetto preliminare e di un piano economico-finanziario da presentare da parte del promotore stesso. Ciò consente all'amministrazione, nell'ipotesi ravvisata di pubblico interesse della proposta stessa, di bandire una gara e, conseguentemente, di aggiudicare alle offerte che presentino un minor contributo a carico dell'amministrazione. L'esigenza generale di semplificazione della procedura è stata recepita in sede correttiva sulla scorta, come detto, delle segnalazioni degli operatori del settore che hanno denunciato a più riprese la farraginosità della stessa, nonché la necessità di adeguare la normativa alla soppressione del diritto di prelazione, già previsto in favore del promotore ed abrogato a seguito del decreto legislativo n. 113 del 2007.

1. lettera s). La proposta è tesa ad anticipare l'entrata in vigore della parte del regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice nella parte relativa alle sanzioni pecuniarie e interdittive per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni; la predetta anticipazione rispetto al termine ordinario previsto per l'entrata in vigore del regolamento (180 giorni) consente all'Autorità di vigilanza di porre immediatamente in essere i provvedimenti di competenza nei confronti delle SOA inadempienti già sottoposte a procedimenti disciplinari.

Articolo 2

1. lettera a) La proposta è tesa ad attuare in sede normativa le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 (pag. 52) in merito al titolo XII del regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice, concernente i lavori eseguiti all'estero, in particolare per il capo II, riguardante i lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. La proposta consente di coordinare adeguatamente la normativa primaria di cui all'articolo 5, comma 6, del Codice – stante per la specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea – con la relativa disciplina regolamentare.

1. lettera b) Nel caso di offerta del prezzo determinata con il metodo dei prezzi unitari, la proposta introduce una causa di esclusione dalla gara per il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti, in quanto l'utilizzo del supporto predisposto dalla stazione appaltante conferisce certezza ed omogeneità nella valutazione delle offerte.

1. lettera c) La proposta emendativa mira ad eliminare la possibilità di frazionare i requisiti previsti dagli articoli 37 e 118 posti dal legislatore a tutela dell'unitarietà e della qualità dell'appalto. Infatti, l'istituto dell'avvalimento verrebbe a costituire uno strumento per aggirare di fatto le previsioni del Codice relative al possesso dei requisiti nella categoria prevalente (articolo 37, commi 3 e 6 e articolo 253, comma 9), all'obbligo di costituire l'ATI per le cosiddette categorie superspeciali di importo superiore al 15% dell'appalto (articolo 37, comma 11), alla quota parte subappaltabile della categoria prevalente, non superiore al 30% (articolo 118, comma 2), alla individuazione delle attività che costituiscono subappalto (articolo 118, commi 11 e 12).

1. lettera d) La proposta è finalizzata a chiarire e a specificare che le attività di collaudo si riferiscono al solo collaudo tecnico-amministrativo disciplinato, nel dettaglio, nel regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice, atteso che il collaudo statico è disciplinato nella legge 1086 del 1971.

1. lettera e). La proposta di modifica tende ad uniformare le garanzie attualmente previste in capo al soggetto che effettua la verifica del progetto con quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennizzo civile per danni a terzi" non è strettamente applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia di polizza richiesta -indennitaria civile per danni a terzi- non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.

1. lettera f). La modifica mira ad uniformare il regime giuridico degli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, per lavori, servizi e forniture, estendendo la riduzione dell'importo della garanzia definitiva del 50% anche ai servizi e alle forniture, beneficio attualmente previsto solo per la cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7 del Codice). Per i lavori è, difatti, già previsto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, che gli operatori, ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva.

1. lettera g). La proposta introduce nel Codice la disciplina già prevista dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge n. 2248/1865, allegato F che stabilisce, in relazione ai creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all'esecutore di lavori pubblici, salvo che la stazione appaltante riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Inoltre, in caso di consenso della stazione appaltante alla concessione del sequestro, è previsto un criterio di preferenza per il soddisfacimento delle pretese creditorie. L'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 321 dicembre 2007 consente l' "ultrattività" di detta normativa sino al termine di scadenza dell'esercizio del potere correttivo in sede delegata. Si è tenuto conto, altresì, delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007 (pag. 44).

1. lettera h), i). Le proposte di modifica mirano a collocare in un unico "corpus" regolamentare tutta la speciale disciplina di dettaglio dei contratti relativi ai beni culturali. A tal fine, si

demanda al regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 201 del Codice (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture) anche la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 3 dell'articolo 197 (affidamento di lavori e servizi relativi a beni culturali).

1. lettera l). La proposta fornisce chiarezza definitiva in merito al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione, di cui agli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del Codice, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 113 del 2007, articolo 253, comma 1-quinquies, garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione ed esecuzione ex articolo 5 del Codice, della legge n. 109 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

1. lettera m). Le proposte modifiche si rendono necessarie per il coordinamento con l'introduzione nel Codice degli articoli 351, 352, 353, 354, e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (articolo 117-bis Riconoscimenti a favore dei creditori) ad opera del presente decreto legislativo correttivo.

1. lettera n). La proposta di modifica tende ad uniformare le garanzie attualmente previste in capo al soggetto che effettua la verifica della progetto con quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennizzo civile per danni a terzi" non è strettamente applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia di polizza richiesta indennitaria civile per danni a terzi- non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.

Articolo 3

1. lettera a). La proposta è tesa ad evitare la partecipazione alle gare di soggetti che non hanno i requisiti necessari prescritti dal Codice, ma che possono essere motivati dalla volontà di contribuire a influire sul calcolo della soglia di anomalia; pertanto, si prescrive il controllo dei requisiti di tutti i concorrenti e non solo del 10% degli offerenti sorteggiati, attraverso il controllo telematico della attestazione SOA sul Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate.

1. lettera b). La proposta modifica è tesa ad evitare la "predeterminazione" della soglia di anomalia mediante l'utilizzo di "cordate" di imprese che si aggiudicano gli appalti "a tavolino"; si propone, pertanto, la riformulazione del meccanismo di calcolo della soglia con 3 incognite che rendono la soglia di anomalia non determinabile "a priori".

1. lettera c). La norma è tesa a offrire una concreta risposta al problema del mancato versamento dell'intera retribuzione del personale dipendente. Di qui la proposta di versamento obbligatorio su conto corrente dei pagamenti dovuti, in modo da contrastare la prassi molto diffusa di versamento solo parziale delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

Articolo 4

In linea sistematica con il secondo decreto correttivo, con la norma in esame si inseriscono nel tessuto connettivo del decreto legislativo n. 163 del 2006 una serie di utili strumenti volti a potenziare la lotta alle infiltrazioni criminali e mafiose nel settore degli appalti pubblici, nonché delle concessioni di lavori pubblici e servizi. In particolare, viene dedicato un apposito titolo del Codice alle misure a tutela della legalità, ferme restando le misure vigenti di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché i controlli previsti dal

decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. Si dà atto, di seguito, delle singole proposte.

1. a) b) c) Le proposte, di coordinamento con le attuali previsioni della Parte V del codice, sono volte a conferire sistematicità e organicità agli strumenti a tutela della legalità, inserendo nel “corpus” codicistico un capo a ciò dedicato e, modificando, conseguentemente, anche la generale rubrica della Parte V.

1. d) La proposta estende l’accesso ispettivo a tutti i contratti relativi all’esecuzione di opere pubbliche, svincolandone l’applicazione da formali limiti di valore dell’appalto cui è riferito l’accesso. L’accesso ispettivo, quale strumento di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione mafiosa, si è rivelato nel settore delle “grandi opere” uno strumento operativo utilissimo per la individuazione di situazioni di inserimento di soggetti legati alla criminalità organizzata nella realizzazione di tali interventi rendendo possibile l’adozione di misure interdittive, con conseguente estromissione dai cantieri delle imprese risultate controindicate. Tale forma di controllo si rivela particolarmente idonea ad identificare quelle diverse situazioni di pressione criminale nella fase a valle dell’aggiudicazione esposta a tentativi di estorsione, anche indiretta. La proposta prevede l’utilizzo, ai fini di contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, delle risultanze di accertamenti ispettivi compiuti dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture-UTG con D.M. 14 marzo 2003, la cui attività è già regolamentata a legislazione vigente.

1. e) La proposta consente di monitorare i flussi finanziari non solo limitatamente alle opere strategiche - come previsto nel secondo correttivo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -, ma estendendo la “tracciabilità” a tutti i movimenti bancari afferenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –appalti e concessioni di lavori e servizi-, proponendo di dedicare a ciascun contratto il suo conto corrente dove poter rilevare i flussi finanziari. L’affidatario del contratto e della concessione ha l’obbligo di far operare contrattualmente gli eventuali subaffidatari e fornitori allo stesso modo. E’ prescritta quale sanzione, per la violazione dei suddetti obblighi, della risoluzione del contratto, con ogni conseguente onere a carico del responsabile dell’inadempimento. Sono previsti appositi provvedimenti amministrativi per istruzioni di maggior dettaglio (decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; provvedimento della Banca d’Italia).

1.f) La norma è tesa a costituire un obbligo in capo all’affidatario di contratti pubblici di lavori e al concessionario di lavori pubblici di informativa alla Prefettura competente, nonché ai soggetti aggiudicatori di ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità ovvero di offerte di protezione ricevute nel corso dell’esecuzione del contratto ovvero nelle procedure di affidamento o di subaffidamento ad imprese terze. E’ previsto, altresì, analogo obbligo di informativa, da inserire espressamente nei relativi contratti, in capo ai soggetti suddetti in caso di contratti di subaffidamento stipulati dai propri affidatari. E’ prescritta quale sanzione, per la violazione dei suddetti obblighi, della risoluzione del contratto, con ogni conseguente onere a carico del responsabile dell’inadempimento. Resta, naturalmente, fermo ogni obbligo di denuncia dei fatti penalmente rilevanti all’autorità giudiziaria.

1. g) La proposta è tesa a rendere più efficaci i controlli sui soci delle società affidatarie di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori pubblici e di servizi. A tal fine, è prescritto l’onere di comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori, all’atto della sottoscrizione del contratto o della convenzione, le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, attraverso una o più persone

giuridiche, esercitano su di esse il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche mediante patti parasociali di cui all'art. 2341 bis del codice civile, nonché ogni variazione intervenuta successivamente al riguardo. Le informazioni così raccolte confluiranno in una banca dati gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'ausilio dell'Osservatorio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui accesso sarebbe comunque riservato alle autorità giudiziaria, agli organi di polizia giudiziaria e agli organi competenti ai fini dell'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Per le società quotate sui mercati regolamentati e operanti nel settore dei contratti pubblici nonché delle concessioni, la proposta demanda alla CONSOB il compito di indicare le misure necessarie per risalire alle persone fisiche che ne esercitano il controllo e le modalità per effettuare le predette comunicazioni all'Osservatorio. In tal modo, si consentirebbe di operare anche nei confronti del "socio primo" le verifiche previste dalla legislazione antimafia.

1.h) La proposta è tesa ad estendere le verifiche antimafia anche ai subaffidamenti inerenti l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni di lavori pubblici e servizi, la cui concreta individuazione è demandata ad un decreto interministeriale. Anche in ordine a tali subaffidamenti valgono le disposizioni dettate nel novello articolo 247-*quater*, che consentono di risalire fino al "socio primo" di eventuali piramidi societarie.

1.i) La proposta risponde all'esigenza di far adottare a tutte le amministrazioni aggiudicatrici un codice etico. A tal fine, la norma attribuisce all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentito l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, il potere di fissare le linee-guida del codice etico, specificamente riferite all'affidamento e alla gestione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Al contempo, si impone l'obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai soggetti aggiudicatori di adottare un codice etico che recepisca tali linee-guida. L'osservanza dei principi in esso contenuti è richiesta anche agli operatori che stipulino contratti con le amministrazioni e i soggetti anzidetti, pena la risoluzione dei contratti stessi.